

GILI - STAGNO & PARTNERS

“COMMERCIALISTI ASSOCIATI”

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

PIAZZALE L. CADORNA, 13 - 20123 MILANO

TEL. +39 02 86.99.56.57 FAX +39 02 89.09.55.80

e-mail info@gilistagnopartners.it

www.gilistagnopartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 2 / 2017

**A tutti i clienti
Loro sedi**

Milano, li 21 gennaio 2017

Oggetto: Legge di Bilancio 2017. Privati e Imprese. Disposizioni in tema di agevolazioni.

In questa nostra seconda circolare informativa sulla Legge di Bilancio 2017, andremo ad analizzare le principali disposizioni in tema di agevolazioni previste dalla legge stessa per i **privati** e le **imprese**.

INTERVENTI di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO e di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli EDIFICI (co. 2 e 3, L. 232/2016)

Con la modifica dell'art. 14, D.L. 4.6.2013, n. 63, conv. con modif. dalla L. 3.8.2013, n. 90, viene innanzitutto confermata la **detrazione del 65%** delle spese relative ad interventi di **efficienza energetica** su edifici sostenute **fino al 31.12.2017**. Per interventi relativi a **parti comuni di condomini** o che interessino tutte le unità immobiliari di cui è composto il singolo condominio, l'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 31.12.2021**. Sempre relativamente alle parti comuni condominiali, se le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 interessano l'**involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso, la detrazione in parola spetta nella **misura del 70%**. La stessa spetta nella misura del 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva attraverso cui si consegua almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.2015. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a Euro 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza delle condizioni citate deve essere asseverata mediante **Ape** da professionisti abilitati; le attestazioni sono sottoposte a controlli anche a campione da parte dell'Enea. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dai benefici. Per gli interventi in esame è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì **prorogate al 31.12.2017** le **detrazioni** fiscali per **interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica** di cui all'art. 15, D.L. 63/2013 e il cd. "**bonus mobili**" di cui al successivo art. 16, ossia la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2016, le cui spese siano state sostenute entro il 31.12.2017.

INTERVENTI su EDIFICI UBICATI in ZONE SISMICHE ad ALTA PERICOLOSITA' (co. 2, L. 232/2016)

Attraverso la modifica del co. 1-bis dell'art. 16, D.L. 63/2013, è riconosciuta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%** (e non più del 65%), per le spese sostenute **dall'1.1.2017 al 31.12.2021** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall'art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1.1.2017 su edifici ubicati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza P.C.M. 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse **non superiore ad Euro 96.000 per unità immobiliare** per ciascun anno.

RIQUALIFICAZIONE delle STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE (co. 4-7, L. 232/2016)

Il credito d'imposta previsto dall'art. 10, D.L. 31.5.2014, n. 83, conv. con modif. dalla L. 29.7.2014, n. 106 per le spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento di strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico è riconosciuto anche per i **periodi d'imposta 2017 e 2018** nella misura del **65%** alle condizioni poste dal co. 2 del citato art. 10, D.L. 83/2014, e anche relativamente alle strutture che svolgono attività agrituristica.

L'agevolazione è ripartita in **2 quote annuali** di pari importo e può essere utilizzata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di Euro 60 milioni nell'anno 2018; di Euro 120 milioni nell'anno 2019 e di Euro 60 milioni nell'anno 2020.

PREMIO NASCITE (co. 353, L. 232/2016)

Dall'1.1.2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'**importo di Euro 800**. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ed è corrisposto dall'Inps in un'unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

BUONO NIDO (co. 355, L. 232/2016)

Dall'anno 2017 è attribuito un **buono di Euro 1.000** su base annua e parametrato a undici mensilità, con riferimento ai nati dall'1.1.2016 e per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall'Inps al genitore richiedente, previa presentazione di **idonea documentazione** attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'agevolazione **non è cumulabile** con la **detrazione** prevista dall'art. 1, co. 335, L. 23.12.2005, n. 266 e dall'art. 2, co.

6, L. 22.12.2008, n. 203, per le spese documentate per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, e non è fruibile contestualmente al beneficio dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, dai successivi co. 356 e 357 dello stesso art. 1, L. 232/2016.

CARTA ELETTRONICA DICHIOTTENNI e BONUS STRUMENTI MUSICALI (co. 626, L. 232/2016)

L'art. 1, co. 979, L. 208/2015, che prevede l'assegnazione di una carta elettronica del valore di **Euro 500 ai diciottenni** per l'acquisto di libri, per assistere a rappresentazioni cinematografiche o teatrali e per l'accesso a vari eventi culturali si applica anche con riferimento ai soggetti che compiono 18 anni nel 2017, che possono utilizzare la carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Per l'anno 2017 è inoltre riproposto il **contributo una tantum** agli **studenti** iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e a quelli di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, pari al 65% del prezzo finale.

RIVALUTAZIONE di TERRENI e PARTECIPAZIONI (co. 554 e 555, L. 232/2016)

Con la modifica dell'art. 2, co. 2, D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. con modif. dalla L. 21.2.2003, n. 27 la rideterminazione dei valori di acquisto è possibile per le **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati e i **terreni edificabili** e a **destinazione agricola posseduti all'1.1.2017**.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali a decorrere dal 30.6.2017. La **redazione** e il **giuramento della perizia** devono essere effettuati **entro il 30.6.2017**. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola rideterminati con le modalità e i termini di cui al citato art. 2, co. 2, D.L. 282/2002, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'art. 5, co. 2, L. 28.12.2001, n. 448, sono pari entrambe all'**8%** e l'aliquota di cui all'art. 7, co. 2, della stessa L. 448/2001 è raddoppiata.

RIVALUTAZIONE dei BENI di IMPRESA (co. 556-564, L. 232/2016)

Le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia, gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti in Italia, con oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015. La rivalutazione va eseguita nel bilancio o nel rendiconto 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.

Il **saldo attivo** della **rivalutazione** può essere affrancato in tutto o in parte applicando in capo alla società un'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del **16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per quelli **non ammortizzabili**. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un'unica rata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Gli importi da versare possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE di BENI ai SOCI e TRASFORMAZIONE in SOCIETA' SEMPLICE (co. 565, L. 232/2016)

Le disposizioni di cui all'art. 1, co. 115-120, L. 28.12.2015, n. 208, sull'assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni mobili iscritti in Pubblici Registri o beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione da parte di S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. e sulla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni si applicano anche alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni poste in essere dopo il 30.9.2016 ed **entro il 30.9.2017**. I **versamenti rateali** della relativa imposta sostitutiva di cui al co. 120 del citato art. 1, L. 208/2015, sono effettuati rispettivamente **entro il 30.11.2017 e il 16.6.2018**.

ATTIVITA' di RICERCA e SVILUPPO (co. 15 e 16)

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. 23.12.2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21.2.2014, n. 9 è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in precedenza era il 31.12.2019), nella **misura del 50%** delle spese, senza distinzione tra spese per strumentazione e attrezzature e spese per il personale.

L'agevolazione in parola spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che esercitano attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o negli Stati compresi nell'elenco (cd. "**white list**") di cui al D.M. 4.9.1996.

L'**importo massimo** del credito d'imposta riconosciuto è inoltre elevato da Euro 5 milioni ad **Euro 20 milioni**.

E' anche da notare che, a seguito della modifica della lett. a) del co. 6 dell'art. 3, D.L. 145/2013, le spese agevolabili relative al personale sono ora riferite genericamente al "personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo" e non più a personale altamente qualificato in possesso delle qualifiche accademiche menzionate appunto dalla lett. a) nella sua precedente formulazione.

"SABATINI-TER" (co. 52-57, L. 232/2016)

È prorogato al 31.12.2018 il termine per la concessione dei **finanziamenti** per l'**acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature** da parte delle **piccole** e delle **medie imprese** di cui all'art. 2, co. 2, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le imprese di micro, piccola e media dimensione per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Gestione separata Inps - Riduzione aliquota contributiva (co. 165, L. 232/2016)

A decorrere **dall'anno 2017**, l'**aliquota contributiva** di cui all'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247 è stabilita nella misura del **25%** per i **lavoratori autonomi** titolari di **partita Iva**, iscritti alla **Gestione separata** di cui all'art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati.

MAXI-AMMORTAMENTI e IPER-AMMORTAMENTI (co. 8-11, L. 232/2016)

È **prorogata** la possibilità per imprese e lavoratori autonomi che investono in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (30.6.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) di **umentare** il relativo costo del **40%** per determinare le quote di ammortamento e i canoni leasing (cd. **maxi-ammortamento**).

Inoltre, per le imprese che investono in **beni nuovi finalizzati** a favorire **processi di trasformazione tecnologica/digitale**, compresi nell'Allegato A, **entro il 31.12.2017** (30.6.2018 se entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati gli acconti pari al 20% del costo di acquisto) il relativo costo è **umentato** del **150%** (cd. **iper-ammortamento**).

IMPRESE in CONTABILITA' SEMPLIFICATA - APPLICAZIONE del PRINCIPIO di CASSA (co. 17-23, L. 232/2016)

Dall'1.1.2017 le **imprese in contabilità semplificata** calcolano il reddito in base al **principio di cassa** (e non di competenza) (modifica dell'art. 66, co. 1, D.P.R. 917/1986). Pertanto il reddito d'impresa risulta pari alla **differenza** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi **percepiti** e l'ammontare delle spese **sostenute**. All'importo così determinato si aggiungono l'autoconsumo dell'imprenditore (personale e familiare), i redditi immobiliari ex art. 90, co. 1, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e si sottraggono le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Non rilevano rimanenze iniziali e finali.

E' **confermato** il **limite dei ricavi** per la tenuta della contabilità semplificata (art. 18, co. 1, D.P.R. 600/1973): **Euro 400.000** per le prestazioni di servizi e **Euro 700.000** per le altre attività. E' confermata la possibilità di **optare** per la **contabilità ordinaria**, con effetto fino a revoca con un periodo minimo di 3 anni.

AGENTI di COMMERCIO - NOLEGGIO a LUNGO TERMINE (co. 37, L. 232/2016)

È **incrementato il limite (Euro 5.164,57)** di rilevanza fiscale dei veicoli per gli agenti di commercio in caso di **noleggio a lungo termine** (modifica dell'art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986).

IMPOSTA sul REDDITO D'IMPRESA (co. 547 e 548, L. 232/2016)

Dall'**1.1.2017** per le **imprese individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria** è introdotta l'**imposta sul reddito d'impresa** (cd. Iri) nella misura fissa del **24%** (nuovo art. 55-bis, D.P.R. 917/1986). L'**opzione** per l'applicazione di tale imposta ha durata **quinquennale**, è rinnovabile e va esercitata nella **dichiarazione dei redditi** con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la stessa dichiarazione. In caso di opzione per la **flat tax** il reddito d'impresa **non** concorre alla formazione del **reddito complessivo Irpef** di imprenditore, collaboratore familiare o socio, ma viene assoggettato a tassazione separata; inoltre le **somme prelevate** dall'impresa da parte dei suddetti soggetti sono tassate in capo agli stessi con le regole Irpef ordinarie. Anche le **S.r.l. trasparenti** possono esercitare l'opzione per l'Iri (nuovo art. 116, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986).

ACE - RIDUZIONE dell'ALIQUTA (co. 550-553, L. 232/2016)

È confermata la **riduzione al 2,3%** dell'**aliquota** applicabile per il **2017** per il calcolo del rendimento nozionale (cd. **deduzione Ace**). Dal **2018** l'aliquota è fissata al **2,7%** (modifica dell'art. 1, co. 3, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011). Per le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria**, già dal 2016, la determinazione dell'agevolazione Ace segue le **regole** applicabili dalle **società di capitali** (incremento netto del patrimonio) (modifica dell'art. 1, co. 7, D.L. 201/2011).

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GILI-STAGNO & PARTNERS

